



Proposta n. 5

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 25 del 18/01/2022

Oggetto:	Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali anno 2022 – Impegno di spesa.
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali in virtù del Decreto del Sindaco n. 13 del 28.05.2020, prorogato con Decreto del Sindaco n. 6 del 27.05.2021 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi *ex art. 6 bis* della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012:

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL.”;
l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
la nuova macrostruttura approvata con deliberazione G.M. n. 22 del 21.01.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL.” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
il D.L. 76/2020 così come convertito nella L. 120/2020 il quale ha derogato alcune parti del Codice dei contratti pubblici
lo Statuto del Comune;
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23.04.2009;

Viste le deliberazioni:

del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023";
del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;

di Giunta n. 87 del 29/06/2021 “Piano esecutivo di gestione e delle performances 2021/2023”;

Visto il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano: “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. [...]3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. [...] 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamato il punto 8 del principio contabile All. 4/2 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:

gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);

gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5); la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);

gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (punto 8.6);

nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

DATO ATTO che:

la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del [TUEL](#) come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#);

la disponibilità sul capitolo n. 200.1 Cod. Bil 1.02.01.09.001 denominato "GESTIONE PATRIMONIO (Provveditorato) - Tassa automobilistica" del bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022 è sufficiente per la copertura della spesa richiamata in oggetto;

la spesa in oggetto non rientra tra quelle soggette a frazionamento in dodicesimi in quanto i BOLLI AUTO sono spese tassativamente regolate dalla legge, ed inoltre, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi

Premesso che: l'amministrazione comunale dispone di vari automezzi adibiti ai servizi comunali;

Rilevato che:

- risultano in scadenza le tasse di proprietà automezzi (bollo auto) degli autoveicoli di proprietà del Comune con le seguenti targhe:
 - 1) CM037EE;
 - 2) XA862NS;
 - 3) XA863NS;

Considerato che i capitoli di spesa per il pagamento della tassa di proprietà degli automezzi sono di competenza dell'ufficio Provveditorato;

Considerato che, come si evince dai prospetti allegati (Portale IRIS della Regione Toscana), per gli automezzi in questione la somma complessiva da pagare è pari ad € 277,12;

Dato atto che, tale spesa non è sottoposta alle norme sulla tracciabilità ed alla conseguente acquisizione del CIG;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di impegnare la somma di € 277,12 ai fini del pagamento della tassa di proprietà degli automezzi (bollo auto) per i veicoli di proprietà del Comune, precedentemente indicato, come riportato nel seguente prospetto:

Capitolo	Cap. 200.1
Importo	€ 277,12
Anno Esigibilità	2022
Beneficiario	REGIONE TOSCANA
CF/P.IVA	01386030488
Centro di Costo	3/2

3. di dare atto che tale spesa non è sottoposta alle norme sulla tracciabilità ed alla conseguente acquisizione del CIG;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sig. Maurizio Lischi, Responsabile dei Servizi Generali, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l.n. 241/1990;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi Generali, la trasmissione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
6. di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

7. di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Codice Processo Amministrativo e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. [1,5945,6170,0,,Espresso il parere favorevole di](#)

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali anno 2022 – Impegno di spesa – CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.02.01.09.001	01.05	200.1	GESTIONE PATRIMONIO (Provveditorato) - Tassa automobilistica	2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
86	440	277,12	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: REGIONE TOSCANA Codice Fiscale: 01386030488 - P.Iva: 01386030488

Collesalveti, 18/01/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 19/01/2022 al 03/02/2022.

Collesalveti, 19/01/2022

L'incaricato
EL HAJJ MINA